

Associazione di Volontariato

Col.iBri ODV

STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

L'Associazione di volontariato così denominata nel presente Statuto in "Associazione Col.iBri ODV (d'ora in avanti denominata Associazione), costituita il 10/06/2020 con sede legale in Bonvicino (CS) in Contrada Visciglita n.110, già iscritta con Legge n. 266/1991 ha personalità giuridica di diritto privato senza fini di lucro e dalle vigenti norme in materia, Può essere iscritta, in via automatica, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato, attualmente si costituisce modificando il proprio statuto, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore che assume la forma giuridica di Associazione, riconosciuta o non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

Con delibera del Consiglio Direttivo la sede dell'Associazione ha sede legale in Contrada Visciglita n.110, nel Comune di Buonvicino (CS) e potrà essere trasferita ad altro indirizzo. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali distaccate dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio del Comune di Buonvicino (CS), della provincia di Cosenza, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

L'Associazione:

- a) è ONLUS di diritto inserita nel Terzo Settore ed iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato, in quanto nata ai sensi della ex legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991 n. 266, e del successivo D.L.vo 460/97, dalle Leggi della Regione Calabria, e dalle successive leggi nazionali e regionali in materia di volontariato e protezione civile;
- b) è nata e riconosciuta come associazione di volontariato autonoma ed indipendente sotto ogni aspetto, con propria natura autonoma e personalità giuridica di diritto privato e senza fini di lucro, patrimoniale ed amministrativa, avente un proprio simbolo identificativo;

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

(Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato")

- L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.
- Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3

(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4

(Efficacia ed interpretazione dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi cittadini e soggetti svantaggiati al fine di poter assicurare loro una migliore qualità della vita sia dal punto di vista morale che materiale e di integrazione sociale, avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato degli associati sono, secondo l'art.5 del D.Lgs. 117/2017:

- a) organizzazione, gestione e/o supporto di attività di assistenza sociale e socio-sanitaria in favore di cittadini e soggetti svantaggiati al fine di poter assicurare loro una migliore qualità di vita sia dal punto di vista morale che materiale e di integrazione sociale;
- b) servizio di segretariato sociale, rivolto alla popolazione nel suo complesso, con funzioni di informazione, supporto nel disbrigo di pratiche e commissioni varie al fine di facilitare l'accesso ai servizi pubblici e privati.
- c) servizi di assistenza all'infanzia, in strutture o a domicilio, quali asili nido, ludoteca, centri estivi, dopo scuola, laboratori creativi;
- d) promozione e la gestione di Centri Diurni e Case-Famiglia per minori, disabili ed anziani, funzionanti durante alcune ore del giorno o per tutto il giorno ed in grado di accogliere soggetti in condizioni di disagio accertato a livello economico, psicologico, sociale e morale;
- e) servizi socio-assistenziali e sanitari, a domicilio ed anche in ambienti ospedalizzati mediante attività a vario titolo quali: attività rivolta alle varie attività di pulizia della casa e della persona, consulenza igienico-alimentare e soddisfacimento di esigenze individuali di tipo medico-infermieristico, riabilitativo, educazione sanitaria, prestazioni complementari quali lavanderia, pasti, sostegno e aggregazione sociale;
- f) servizi di accoglienza pre e post cura per soggetti dediti alla devianza, l'alcolismo e la tossicodipendenza.
- g) attività di trasporto persone a vario titolo ed anche per non autosufficienti, e in maniera integrativa e non esclusiva di vigilanza rivolte ai minori c/o le scuole dell'obbligo e/o sugli scuolabus;
- h) attività di promozione, consulenza e servizi ad altre associazioni impegnate nei servizi socio-sanitari ed educativi.
- i) attività di formazione, orientamento e supporto scolastico, sociale e lavorativo per adolescenti, giovani ed adulti, anche attraverso corsi di formazione professionale e per la formazione di operatori sociali e volontari;
- j) attività di studio e raccolta di dati statistici relativi ai vari aspetti della vita sociale del territorio;
- k) attività di ricerche sul territorio con pubblicazioni, in riferimento ai servizi sociali ed inerenti alle problematiche: anziani, portatori di handicap, minori, giovani, adulti e famiglie;
- l) attività di progettazione in aderenza alle leggi regionali e nazionali ed europee sulle varie problematiche sociali, sanitarie, culturali;
- m) promozione e gestione Centro ascolto operativo per interventi a favore delle famiglie, cittadini fragili compresi i minori, corsi di alfabetizzazione per emigrati ed immigrati;
- n) promozione della cultura, della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- o) istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sociali, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;
- p) gestione spaccio interno condotto direttamente, ad uso esclusivo dei propri associati e Soci dell'Ente di appartenenza per la somministrazione di alimenti e bevande, che diventi il punto di incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative e manifestazioni di carattere istituzionale, il tutto ad uso esclusivo dei soli Soci;
- q) servizi per la convegnistica, congressi, premi, esposizioni e mostre inerenti a quanto detto sopra;
- r) organizzazione e gestione di attività sociali, ludico-ricreative e sportive dilettantistiche;
- s) tutela, promozione e valorizzazione, delle cose d'interesse artistico, storico, culturale ed archeologico, ambientale e di protezione sociale, mediante l'organizzazione di iniziative utili allo sviluppo della conoscenza delle attrattive del paese, quali punti informativi, soggiorni, visite, itinerari specializzati e viaggi di istruzione sul territorio ed escursioni naturalistiche, mirate all'incremento del turismo e alla formazione di una maggiore consapevolezza locale del valore turistico del territorio;
- t) realizzazione di progetti per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'attività turistica improntati alla sostenibilità ed all'eco-compatibilità,
- u) attività di promuovere un turismo ecologico, ossia un turismo che si muova sempre nel rispetto dell'ecosistema;
- v) presentazione di proposte e progetti ad Enti Pubblici e privati per promuovere e diffondere le suddette attività;
- w) la promozione di attività finalizzate allo sviluppo, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia, della cittadinanza attiva e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e

Statuto dell'Associazione di Volontariato "Colibri ODV" - modificato dall'Assemblea straordinaria del 20 giugno 2024

alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;

- x) l'organizzare di eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
- y) realizzazione di operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia.

Può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

Per lo svolgimento delle attività, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità.

L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.

ART. 6

(Ammissione ed esclusione)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, le stesse dovranno essere firmate dall'esercente la potestà.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

I soci si dividono in Fondatori, Ordinari, sostenitori e Onorari.

La quota sociale è intransmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- b) per non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- c) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato, ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;

Statuto dell'Associazione di Volontariato "Colibri ODV" - modificato dall'Assemblea straordinaria del 20 giugno 2024

- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto,
- qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

ART. 8

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Vice Presidente;
- Segretario/Tesoriere;

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 9

(L'Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc.) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Gli associati possono intervenire in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.10

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, dello statuto;

Statuto dell'Associazione di Volontariato "Col.i.Gri ODV" - modificato dall'Assemblea straordinaria del 20 giugno 2024

- approvare il Regolamento Interno, redatto a parte ed è parte integrante al presente Statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo due (2) deleghe.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (SKYPE, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione,
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 12

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 13

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo, di seguito nominato per brevità Direttivo, è l'organo di governo dell'Associazione e delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea. E' eletto dall'Assemblea.

Il Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 (tre) a 5 (cinque) componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni quattro e sono rieleggibili per illimitati mandati.

Al Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In particolare:

- a) provvede all'amministrazione dell'Associazione ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie, ed ogni altra iniziativa similare;
- b) provvede affinché non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita dell'Associazione;
- c) provvede al suo interno alla elezione del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario/Amministratore nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria secondo le norme del Regolamento Generale;
- d) redige il Regolamento Generale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nonché le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento necessario al buon funzionamento dell'Associazione;
- e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente ed adotta i relativi provvedimenti;
- f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
- g) delibera il passaggio degli aspiranti alla categoria dei soci effettivi, trascorso il periodo di prova;
- h) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- i) valuta annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

Statuto dell'Associazione di Volontariato "Colibri ODV" - modificato dall'Assemblea straordinaria del 20 giugno 2024

- j) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;
- k) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse dell'Associazione;
- l) delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- m) propone all'Assemblea le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei soci;
- n) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti dell'Associazione, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Direttivo;
- o) autorizza il Presidente a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse dell'Associazione;
- p) determina l'ammontare della quota associativa annuale che ogni socio deve versare annualmente per il funzionamento dell'Associazione a seconda della categoria di appartenenza;
- q) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità dell'Associazione, su richiesta degli interessati bisognosi, al momento di interesse, con apposita richiesta scritta e motivata;
- r) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificamente ad altri organi dell'Associazione.

ART. 13-bis

(Composizione del Consiglio Direttivo)

Il Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 (tre) a 5 (cinque) componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni quattro e sono rieleggibili per illimitati mandati.

Per essere eletti nel Direttivo occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno un anno dalla data della delibera di passaggio alla categoria dei soci effettivi.

Al Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Direttivo, per nessuna ragione, soci eletti ad altre cariche sociali.

ART. 13-ter

(Convocazione del Consiglio Direttivo)

Il Direttivo si riunisce di norma almeno una volta all'anno nonché ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Presidente da parte di almeno un terzo dei componenti il Direttivo.

L'invito all'adunanza è comunicato dal Presidente almeno 5 giorni prima della data fissata, mediante lettera spedita via mail, messaggio whatsapp e/o per mezzo di tutti i canali social, nonché con ogni forma ritenuta valida dal Consiglio Direttivo, e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per il suo carattere di organo di governo il Direttivo può essere convocato, in caso di estremo carattere eccezionale, anche telefonicamente in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità.

Il Direttivo delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto e/o in formalità palese.

ART. 14

(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.

Il Presidente è eletto dal Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Rappresenta dell'Associazione e, nelle relative assemblee, ha diritto di elettorato attivo e passivo.

Il Presidente dura in carica quanto il Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Direttivo in merito all'attività compiuta.

Statuto dell'Associazione di Volontariato "Colibri ODV" - modificato dall'Assemblea straordinaria del 20 giugno 2024

In particolare il Presidente:

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative dell'Associazione e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni di Direttivo e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Direttivo;
- d) firma la corrispondenza e, in unione con il Segretario, le carte ed i registri sociali, cura, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- e) tiene i rapporti con l'esterno dell'Associazione;
- f) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Direttivo nella prima riunione successiva al provvedimento.

ART. 16

(Il Vice Presidente)

Il Vice Presidente è eletto dal Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Coadiuvando, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Presidente e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento, dietro delega di attribuzione specifica dei propri compiti anche la rappresentanza legale ed i poteri di firma.

Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Direttivo riterrà opportuno affidargli.

ART. 17

(Il Segretario/Tesoriere)

Il Segretario/Tesoriere è eletto dal Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Redige i verbali del Direttivo, dell'Assemblea e di tutte le commissioni o gruppi di lavoro.

È consegnatario dei documenti e dell'archivio dell'Associazione; cura la corrispondenza insieme al Presidente con il quale collabora alla tenuta degli inventari.

Tiene la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio.

Cura in collaborazione del Presidente la parte amministrativa di tutte le attività dell'Associazione firmando i relativi documenti.

Provvede alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a redigere i bilanci da sottoporre al Direttivo.

ART. 18

(Riconoscimento personalità giuridica)

Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa, il Presidente dell'Associazione è autorizzato ad apportare al presente statuto, le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori dell'Associazione stessa.

ART. 19

(Incarichi)

Tutti gli incarichi degli organi sociali durano in carica quattro anni ed i soci componenti gli organi sociali sono rieleggibili. Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente, succede il primo dei non eletti e se l'elezione del membro cessato non è avvenuta su lista, la nomina del nuovo membro è fatta nella prima riunione successiva dell'organo demandato alla sua nomina.

I nuovi membri inseriti a copertura della posizione vacante restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

I componenti gli organi dell'Associazione che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

ART. 20

(Incompatibilità e Conflitto di interesse)

Non può candidarsi né essere eletto in tutte le cariche e/o gli incarichi associativi il socio che:

- a) ricopra cariche e/o incarichi consiliari, di rappresentanza istituzionale, esecutivi o fiduciari in partiti, organizzazioni politiche e sindacali ed enti territoriali e locali a qualunque titolo;
- b) sia candidato in competizioni elettorali di qualsiasi genere;
- c) ricopra incarichi consiliari o di rappresentanza istituzionale o comunque incarichi non retribuiti nell'Associazione, o in altre società o enti collegati;
- d) intrattienga rapporti di qualsiasi natura retribuiti dall'associazione di volontariato o altri enti o società che collaborano con la suddetta associazione a titolo oneroso;
- e) svolga attività in altra associazione di volontariato avente stessa finalità sociale, e nello stesso modo non può essere iscritto.

Statuto dell'Associazione di Volontariato "Colibri ODV" - modificato dall'Assemblea straordinaria del 20 giugno 2024

ART. 21

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 23

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 24

(Bilancio di esercizio)

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 25

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 27

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione, di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontari.

ART. 28

(Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura nei limiti previsti dall'art. 33 D.Lgs. 117/2017, vale a dire in misura non superiore al 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Statuto dell'Associazione di Volontariato "Colibri ODV" - modificato dall'Assemblea straordinaria del 20 giugno 2024

ART. 29

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- il libro degli associati o aderenti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 10 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 30

(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

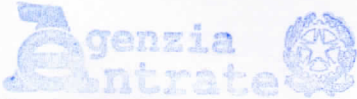
Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART. 32

(Norme transitorie e finali)

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del c.c. integrate, in quanto non contrastanti, dalle disposizioni dell'Associazione.

Tutti gli statuti, regolamenti, deliberazioni del Direttivo, precedenti alla data del presente nuovo Statuto, in contrasto col medesimo, s'intendono abrogati alla data del presente atto.


Direzione Provinciale di Cosenza
Ufficio Territoriale di Paola
Sportello Decentrato di Diodoro M.mo

Registrato il 23 LUG, 2024
al N. 508 Serie 3
Esatti € ESENTE APPG. III. SM

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale




L'Addetto
Gangemi Carmelo



[Faint, mostly illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]

